

8

tamenti dalle consuete forme di attività finanziaria dell'Istituto ed assume i caratteri di una vera e propria operazione bancaria.

Essa quindi non potrebbe essere effettuata che col consenso dei Ministri delle Finanze e delle Corporazioni ai sensi dell'art. 13 N. 14 del R.D.L. 24 aprile 1923 N. 966.

Nel merito poi della proposta il Direttore Generale fa rilevare come tutti i rischi dell'operazione sarebbero unicamente dallo Istituto.

I finanziatori americani, infatti, si cautelano per il recupero del capitale e degli interessi con la fidejussione del nostro Ente; la Società "Patria", costruiti gli immobili e trovati gli acquirenti, viene ad avere soltanto il suo compito, che si riduce in sostanza a lucrare la differenza fra il prezzo di costruzione dei fabbricati e quello della vendita di essi. L'unico quindi ad assumere una vera e propria responsabilità sarebbe il nostro Istituto, il quale per 25 anni dovrebbe provvedere alla amministrazione di immobili non suoi, costruiti non da propri tecnici, abitati da indigeni non